Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0166(COD)

2.10.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave
(COM(2023)0278 – C9-0180/2023 – 2023/0166(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Stéphanie Yon-Courtin

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave
(COM(2023)0278 – C9-0180/2023 – 2023/0166(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0278),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0180/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Lo scopo del presente regolamento è occuparsi dei prodotti preassemblati creati dal settore dei servizi finanziari al fine di offrire ulteriori opportunità di investimento agli investitori al dettaglio. Gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da emittenti non finanziari

contribuiscono al finanziamento delle società emittenti e, laddove offerti agli investitori al dettaglio, saranno soggetti all'obbligo di redigere un prospetto, comprensivo di sintesi, in modo da fornire agli investitori al dettaglio informazioni precontrattuali adeguate. È opportuno escludere tali strumenti finanziari dal campo di applicazione del presente regolamento. L'attuale obbligo di produrre, rivedere e aggiornare un documento contenente le informazioni chiave per tali strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, fino alla loro scadenza, spinge gli istituti emittenti a riservarli esclusivamente agli investitori professionali, privando in tal modo gli investitori al dettaglio di queste opzioni di investimento. Affrontare il problema degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da emittenti non finanziari eliminerà pertanto tale incentivo e potrebbe favorire la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali dell'Unione, offrendo allo stesso tempo agli investitori al dettaglio maggiori opportunità di diversificare i propri portafogli finanziari.

Or. en

Motivazione

Tutti i tipi di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da emittenti non finanziari dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dei PRIIP. Tali strumenti finanziari (ad es. titoli a tasso variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate alla sostenibilità) rientrano nella definizione di prodotti assemblati, il che induce gli emittenti a rinunciare sistematicamente a proporli agli investitori al dettaglio, pur essendo già coperti dal regolamento sul prospetto che prevede una sintesi. Eliminando gli oneri amministrativi, è possibile incentivare gli investimenti al dettaglio in prodotti che contribuiscono direttamente al finanziamento di tali emittenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Poiché la portata dei prodotti finanziari disciplinati dal presente regolamento è molto ampia, le metodologie sviluppate ai sensi del presente regolamento per standardizzare la presentazione delle voci principali del documento contenente le informazioni chiave, come ad esempio prestazioni o rischi, possono talvolta trovarsi di fronte a un compromesso tra comparabilità e comprensibilità delle informazioni fornite agli investitori al dettaglio. È pertanto opportuno chiarire che la comprensibilità dovrebbe sempre prevalere sull'obiettivo della comparabilità e che le metodologie di calcolo, pur essendo omogenee per famiglie di prodotti che presentano caratteristiche simili, possono differire tra categorie di prodotti disciplinate dal presente regolamento che sono intrinsecamente diverse (come ad esempio i fondi di investimento e i prodotti strutturati).

Or. en

Motivazione

Il parere del comitato congiunto del 29 aprile 2022 ha evidenziato che la comprensibilità delle informazioni per gli investitori al dettaglio può talvolta essere compromessa adottando un approccio uniforme per motivi di comparabilità. Senza rinunciare all'obiettivo generale della comparabilità tra prodotti sostituibili, dovrebbe essere possibile consentire un'ulteriore differenziazione nel modo in cui le norme si applicano alle diverse tipologie di prodotti. Spesso, l'approccio attuale impedisce alle AEV di adottare metodologie di livello 2 per alcune famiglie di prodotti che costituirebbero un vantaggio per gli investitori al dettaglio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserita la seguente lettera:
	"d bis) gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da emittenti non finanziari e per i quali è redatto un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129;";

Or. en

Motivazione

Gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi dalle imprese per finanziarsi dovrebbero essere esentati dal regolamento PRIIP. L'attuale obbligo di produrre un documento contenente le informazioni chiave disincentiva gli emittenti dal proporre l'offerta di tali strumenti non rappresentativi di capitale agli investitori al dettaglio, tanto più dato che questi strumenti finanziari sono spesso coperti dal regolamento sul prospetto (che prevede una sintesi). Un distributore che volesse comunque proporre queste obbligazioni ai clienti al dettaglio dovrebbe sostenere oneri amministrativi elevati a causa delle norme in materia di governance del prodotto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 4 – punto 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il punto 5 è sostituito dal seguente:
5) "***persona che vende un*** PRIIP": una persona che offre o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio;	***"***5) "***distributore di*** PRIIP": una persona che ***consiglia,*** offre***, vende*** o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio;***";***

Or. en

(32014R1286)

Motivazione

Il regolamento PRIIP utilizza attualmente diciture specifiche che non corrispondono a quelle utilizzate in altri atti legislativi che disciplinano la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi (IDD, PEPP e MiFID). Per garantire la coerenza tra i diversi atti giuridici,

suggeriamo di sostituire "persona che vende un PRIIP" con "distributore di PRIIP".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 4 – punto 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
7 bis) "formato elettronico": ***qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta***;	7 bis) "formato elettronico": ***il formato elettronico quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62 bis) della direttiva 2014/65/UE***;

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza tra i diversi atti giuridici che disciplinano la distribuzione, è aggiunto un riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62 bis, MiFID II e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, IDD. Così facendo, si specificherà anche che un PDF è ritenuto valido.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. ***Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio,*** l'ideatore di PRIIP ***redige, per tale prodotto,*** un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento ***e pubblica il documento sul suo sito internet***.	***"***1. L'ideatore di PRIIP ***è tenuto a redigere e pubblicare sul proprio sito web*** un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento ***qualora il PRIIP sia destinato a essere consigliato, offerto o venduto agli investitori al dettaglio****.";*

Or. en

(32014R1286)

Motivazione

Si propone di sostituire "messo a disposizione degli investitori al dettaglio" con una formulazione più semplice.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni d'investimento e non sia possibile fornire in un unico documento conciso e a sé stante tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ognuna, il documento contenente le informazioni chiave fornisce una descrizione generica delle opzioni d'investimento ***sottostanti*** e indica i costi del PRIIP diversi dai costi dell'opzione d'investimento, a condizione che:	3. In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni d'investimento e non sia possibile fornire in un unico documento conciso e a sé stante tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ognuna, il documento contenente le informazioni chiave fornisce una descrizione generica delle opzioni d'investimento e indica i costi del PRIIP diversi dai costi dell'opzione d'investimento, a condizione che:

Or. en

Motivazione

Per i PRIIP che offrono una gamma di opzioni di investimento è necessario distinguere tra il wrapper del prodotto, le opzioni di investimento e l'attività sottostante a cui si riferiscono tali opzioni di investimento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli ideatori di PRIIP forniscano agli investitori strumenti adatti agli investitori al dettaglio che facilitino la ricerca delle varie opzioni d'investimento e il loro raffronto, anche con riferimento ai costi;	(a) gli ideatori di PRIIP forniscano agli investitori strumenti adatti agli investitori al dettaglio che facilitino la ricerca delle varie opzioni d'investimento e il loro raffronto, anche con riferimento ai costi ***e alle prestazioni, tenendo conto dei costi del PRIIP che non sono correlati alle sue opzioni d'investimento***;

Or. en

Motivazione

Suggeriamo che lo strumento contenga anche informazioni relative alle prestazioni, in modo che gli investitori possano confrontare il rapporto costi-benefici delle diverse opzioni di investimento, e ai costi del PRIIP (quelli relativi al wrapper) che non sono correlati alle sue opzioni di investimento, al fine di avere una visione complessiva dei costi totali. Inoltre, anche le informazioni sui costi di investimento rappresentano un aspetto fondamentale della decisione di investimento e dovrebbero essere fornite su base obbligatoria anziché facoltativa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli investitori al dettaglio possano accedere agevolmente alla documentazione informativa precontrattuale relativa ***ai prodotti*** d'investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento ***sottostanti***;	(b) gli investitori al dettaglio possano accedere agevolmente alla documentazione informativa precontrattuale relativa ***alle attività*** d'investimento ***sottostanti*** a cui si riferiscono le opzioni di investimento;

Or. en

Motivazione

Per i PRIIP che offrono una gamma di opzioni di investimento è necessario distinguere tra il wrapper del prodotto, le opzioni di investimento e l'attività sottostante a cui si riferiscono tali opzioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli ideatori di PRIIP forniscano agli investitori ***che lo richiedano***, in tempo utile prima che l'investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto o da un'offerta d'investimento in una determinata opzione d'investimento, i costi complessivi del PRIIP ***collegato a*** tale opzione.	(c) gli ideatori di PRIIP forniscano agli investitori, in tempo utile prima che l'investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto o da un'offerta d'investimento in una determinata opzione d'investimento, i costi complessivi del PRIIP ***comprensivi di*** tale opzione ***d'investimento***.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera a bis) seguente:	***soppresso***
"a bis) nella sezione intitolata "Il prodotto in breve", uno specchietto che riporta informazioni sintetiche su tutti i seguenti aspetti:	
i) tipo di PRIIP di cui alla lettera c), punto i);	
ii) indicatore sintetico di rischio di cui alla lettera d), punto i);	
iii) costi totali del PRIIP;	
iv) periodo di detenzione raccomandato di cui alla lettera g), punto ii);	

v) se il PRIIP offre le prestazioni assicurative di cui alla lettera c), punto iv);";

Or. en

Motivazione

La sezione "Il prodotto in breve" mira a riassumere un documento contenente le informazioni essenziali su un prodotto in un formato di 3 pagine. Il contenuto è ridondante rispetto al KID per i PRIIP e occupa spazio in un documento già molto corposo. Tale aggiunta non contribuisce alla tanto necessaria semplificazione dei PRIIP.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c – punto ii – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) descrizione ***degli strumenti*** o valori di riferimento sottostanti;	(1) descrizione ***delle attività d'investimento*** o valori di riferimento sottostanti;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c – punto iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) al paragrafo 3, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:
iii) ***una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento***;	***"***iii) ***informazioni appropriate sulle prestazioni***;***";***

Or. en

(32014R1286)

Motivazione

L'attuale funzionamento degli scenari di performance è dannoso per gli investitori al dettaglio: essi forniscono informazioni fuorvianti agli investitori poiché sopravvalutano i recenti movimenti del mercato per determinati prodotti e contraddicono le informazioni sulle prestazioni passate fornite in altri documenti. Le AEV e la Commissione hanno dovuto adottare diverse misure correttive, segnalando la necessità di adattare il quadro attuale. Tale modifica consentirà agli ideatori di fornire informazioni sulle prestazioni più adatte al tipo di prodotto in questione e all'interesse degli investitori al dettaglio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(e bis) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP in modo da consentire all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.	***"***Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione***,*** le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP in modo da consentire all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento. ***Ove opportuno, al fine di fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti agli investitori al dettaglio, possono essere adottati approcci diversi a seconda delle diverse tipologie di prodotti.";***

Or. en

(32014R1286)

Motivazione

Senza rinunciare all'obiettivo generale della comparabilità tra prodotti sostituibili, dovrebbe essere possibile consentire un'ulteriore differenziazione nel modo in cui le norme si applicano alle diverse tipologie di prodotti. È necessario adattare leggermente il mandato di livello II dell'AEV per segnalare che l'obiettivo della comprensibilità dovrebbe prevalere su quello della comparabilità. Ciò eliminerebbe le rigidità delle norme attuali che spesso impediscono alle AEV di adottare, nel livello II, metodologie per determinate famiglie di prodotti che sarebbero state vantaggiose per la comprensione e il processo decisionale degli investitori al dettaglio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. L'ideatore del PRIIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista è resa disponibile tempestivamente.	***"***1. ***Finché il PRIIP è aperto a nuove sottoscrizioni,*** l'ideatore del PRIIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista è resa disponibile tempestivamente.***";***

Or. en

(32014R1286)

Motivazione

L'obbligo di aggiornare il KID per i PRIIP anche dopo la chiusura della sottoscrizione di un prodotto è oneroso per gli ideatori e non soddisfa lo scopo originario, ossia quello di informare i nuovi investitori sulle principali caratteristiche del prodotto. Invece delle misure di livello II proposte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), una disposizione di livello I che esenta i prodotti "chiusi a nuovi investimenti" rappresenta una soluzione più semplice per chiarire la questione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, operando una distinzione tra i PRIIP ancora messi a disposizione degli investitori al dettaglio e quelli che non lo sono più;	b) le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, operando una distinzione tra i PRIIP ancora messi a disposizione degli investitori al dettaglio e quelli che non lo sono più ***e in relazione ai quali non sono più possibili pagamenti o trasferimenti***;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tenere conto dei PRIIP che non sono più messi a disposizione ma in relazione ai quali possono ancora essere effettuati pagamenti, trasferimenti o arbitraggi. In tal caso, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere rivisto e mantenuto aggiornato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 10 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:	***soppresso***
"Le AEV tengono conto delle situazioni nelle quali il PRIIP non è più messo a disposizione degli investitori al dettaglio. Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].	

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

Or. en

Motivazione

La questione può essere affrontata direttamente al livello I, senza la necessità di una specifica delega al livello II – cfr. gli emendamenti precedenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.	***"***1. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP. ***Se la comunicazione commerciale relativa al PRIIP è fornita agli investitori al dettaglio in formato cartaceo o digitale, è fornito contemporaneamente il documento contenente le informazioni chiave, nonché una spiegazione relativa alla natura normativa di tale documento.";***

Or. en

(32014R1286)

Motivazione

Le campagne di mystery shopping hanno dimostrato che il KID viene spesso consegnato al cliente in una fase successiva del processo commerciale rispetto al materiale commerciale costituito da documenti cartacei o in formato elettronico. Il regolamento PRIIP dovrebbe essere modificato per stabilire chiaramente che il KID debba essere fornito agli investitori al dettaglio contemporaneamente a qualsiasi altro materiale commerciale in formato cartaceo o elettronico. Inoltre, la persona che fornisce consulenza o vende i PRIIP dovrebbe avere l'obbligo di spiegare al cliente che il KID è di natura diversa rispetto al materiale commerciale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) laddove il PRIIP offre all'investitore al dettaglio una gamma di opzioni di investimento:
	i) le informazioni chiave riflettono la combinazione di opzioni di investimento che l'investitore al dettaglio sta prendendo in considerazione;
	ii) la documentazione informativa precontrattuale relativa alle attività d'investimento sottostanti a cui si riferiscono le opzioni di investimento è facilmente accessibile attraverso un link posto accanto allo strumento interattivo.

Or. en

Motivazione

Ulteriori condizioni per tenere conto della specificità dei prodotti che consentono opzioni multiple:1) le informazioni dovrebbero riguardare l'allocazione dell'investimento prevista dall'investitore per essere quanto più personalizzate e complete possibile; 2) analogamente al documento contenente le informazioni chiave, anche la documentazione relativa alle attività d'investimento sottostanti a cui si riferiscono le opzioni di investimento dovrebbe essere facilmente accessibile.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la ***data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo***]**.**	Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la ***pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e l'adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 3, a seconda dell'evento che si verifica per ultimo***].

Or. en

Motivazione

Come per il regolamento PEPP, la data di entrata in vigore dovrebbe essere fissata in riferimento alla pubblicazione degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione al fine di aumentare la prevedibilità per le autorità nazionali competenti e gli operatori del mercato.

MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta tempestiva della Commissione relativa alla strategia per gli investimenti al dettaglio, in linea con uno degli obiettivi chiave della Commissione di cui al piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020, volto a rendere l'UE un luogo ancora più sicuro in cui i privati possano risparmiare e investire a lungo termine.

La proposta della Commissione si articola come segue:

- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave.

La relatrice ritiene che la presente proposta sia una delle proposte chiave di questo mandato. Considerati i vincoli temporali, la relatrice ha individuato le principali priorità politiche, che affronta nel suo progetto di relazione, con l'obiettivo di proseguire le discussioni. La proposta subirà ulteriori modifiche nel corso della procedura di emendamento.

La relatrice condivide pienamente gli obiettivi della proposta. Oltre il 70 % dei cittadini dell'UE non ha mai investito in prodotti finanziari per vari motivi, che sia per l'eccessiva complessità o per la preoccupazione per i rischi. Pertanto, è necessario fare tutto il possibile per incoraggiare i cittadini a cambiare questa situazione. Le nuove regole per proteggere e responsabilizzare gli investitori al dettaglio devono prevedere informazioni chiare e trasparenti e garantire che la consulenza finanziaria tuteli il migliore interesse dell'investitore al dettaglio.

- **Incentivi**

 La relatrice ha espresso forti opinioni contrarie al divieto totale sugli incentivi e continua a nutrire preoccupazione per l'introduzione di un divieto parziale dei servizi di sola esecuzione, che non è giustificato e non sembra affrontare questioni di conflitto di interesse. Sembra piuttosto un primo passo verso un divieto totale. Molti consumatori nell'UE si affidano ai consigli di consulenti finanziari e pertanto è necessario potenziare il quadro attuale con strumenti e miglioramenti adeguati. Ritiene che sia possibile affrontare i conflitti di interesse con maggiore trasparenza. Inoltre, la relatrice è del parere che le tempistiche e il contenuto della clausola di riesame siano inadeguati. Tale clausola di riesame non deve essere distorta al punto da determinare l'introduzione automatica di un divieto totale degli incentivi. Propone quindi un'estensione a 5 anni a partire dalla fine del periodo di recepimento della direttiva, per consentire di valutare gli effetti reali delle misure sul mercato. Inoltre, suggerisce di ampliare la portata della clausola di riesame per introdurre una valutazione basata sui potenziali conflitti di interesse, sull'andamento dei costi, sul livello di investimenti al dettaglio nei mercati dei capitali, sulla protezione dei consumatori e sulla pertinenza delle regole di distribuzione.

- **Criterio del migliore interesse**

 Nel suo progetto di relazione, la relatrice chiarisce e rafforza la proposta della Commissione sul criterio del "migliore interesse" ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD). Nella MiFID propone di chiarire il concetto di "efficienza in termini di costi". Nell'IDD, anziché concentrarsi sull'efficienza in termini di costi di un prodotto, suggerisce che la consulenza finanziaria venga fornita in base alle prestazioni, al livello di rischio, ai costi, alle spese di un prodotto di investimento assicurativo o, laddove applicabile, alle opzioni di investimento sottostanti. I prodotti offerti ai consumatori devono essere adattati alle loro esigenze e ai loro obiettivi specifici, quindi non è solo il prezzo che conta, ma anche la qualità del prodotto.

- **Parametri di riferimento relativi al rapporto costi-benefici**

 Secondo la relatrice, la proposta della Commissione sul rapporto costi-benefici potrebbe avere effetti dirompenti sul mercato, poiché porterebbe a una ridotta diversità dei prodotti e a un rallentamento dell'innovazione. Ritiene che la mancanza di chiarimenti riguardo alla metodologia applicata per progettare tali parametri di riferimento impedisca di valutare come si svilupperebbero effettivamente nella pratica. La relatrice concorda pienamente con il principio secondo cui il prodotto deve offrire un buon rapporto costi-benefici e i prodotti con costi e oneri elevati ingiustificati e sproporzionati non trovano posto sul mercato. Tuttavia, sono necessarie ulteriori discussioni su questo punto per trovare l'approccio giusto ed equilibrato. Pertanto, la relatrice nel suo progetto di relazione elimina i parametri di riferimento, al fine di proseguire le discussioni su questo argomento.

- **Vigilanza e pratiche transfrontaliere**

 La proposta della Commissione non è sufficientemente incisiva in tal senso e pertanto la relatrice propone emendamenti volti a rafforzare la vigilanza transfrontaliera e garantire la pari protezione per tutti i consumatori in tutti gli Stati membri dell'UE. Con questo spirito, la relatrice introduce l'obbligo per le imprese di registrarsi nello stesso Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, al fine di evitare la scelta opportunistica del foro.

- **Influencer finanziari**

 La digitalizzazione ha creato una nuova generazione di investitori. Assistiamo all'emergere dei cosiddetti "influencer finanziari" che operano sui social media e mobilitano soprattutto le generazioni più giovani. La relatrice accoglie con favore le misure proposte dalla Commissione per garantire comunicazioni commerciali chiare, corrette e non fuorvianti e per affrontare le preoccupazioni relative agli influencer finanziari che spesso non hanno conoscenze specifiche nel settore. Pertanto la relatrice propone elementi aggiuntivi intesi a rafforzare ulteriormente questa sezione della proposta, ad esempio imponendo alle imprese di firmare un contratto con gli influencer

finanziari al fine di garantire la trasparenza e determinare la responsabilità. Suggerisce inoltre di estendere la disposizione relativa alla "procedura per affrontare le attività non autorizzate offerte tramite mezzi digitali" agli influencer finanziari che utilizzano pratiche di vendita ingannevoli.

- **Alfabetizzazione finanziaria**

 La relatrice ritiene che l'alfabetizzazione finanziaria sia un elemento vitale per migliorare il comportamento di investimento nell'UE, non solo per i consumatori ma anche per i consulenti finanziari al fine di fornire una consulenza professionale di alta qualità. Secondo la recente indagine Eurobarometro, solo il 18 % dei cittadini dell'UE ha un livello elevato di alfabetizzazione finanziaria, il 64 % ha un livello medio e il 18 % un livello basso, mentre si registrano anche enormi divergenze tra gli Stati membri. Tali cifre mostrano chiaramente che resta ancora molto da fare in questo campo e che l'UE deve sfruttare appieno il proprio ruolo per esortare gli Stati membri a porsi obiettivi ambiziosi al riguardo.

- **I fornitori dei dati**

 I dati sui mercati finanziari e non finanziari sono essenziali per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e per la fornitura di servizi di investimento di qualità ai clienti. Tali dati devono essere di alta qualità, affidabili, soggetti a procedure di controllo molto rigorose e accessibili a condizioni eque. L'accesso, l'uso e il costo dei dati sui mercati finanziari e non finanziari necessari per fornire servizi di investimento e per produrre e distribuire prodotti finanziari costituiscono una parte importante dei costi sostenuti dalle imprese di investimento, rappresentando quindi una percentuale significativa degli oneri totali pagati dai clienti al dettaglio. Per questo motivo la relatrice è del parere che l'UE dovrebbe attuare una regolamentazione europea trasversale e integrale per i fornitori di dati finanziari e non finanziari e per le loro attività, che dovrebbe essere accompagnata da una maggiore vigilanza di tutti i fornitori di dati (compresi i fornitori di paesi terzi che attualmente beneficiano di una situazione oligopolistica) a livello europeo.

- **Prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)**

 La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione sui PRIIP, ma vede la necessità di introdurre ulteriori adeguamenti alle pratiche di mercato e alcuni adattamenti al settore assicurativo. Suggerisce di eliminare una nuova sezione nel documento contenente le informazioni chiave intitolata "Il prodotto in breve" e continuerà a valutare ulteriormente l'allineamento della nuova sezione sulla sostenibilità alla legislazione esistente in materia.